

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO  
AI FINI DELLA RICHIESTA DI ULTERIORI 4 SETTIMANE DI INTERVENTO DEL F.I.S.

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 e art. 7 DM 94343/16 e dell'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n.52,

Il giorno 10 luglio 2020 si sono incontrate in modalità telematica le seguenti Parti:

- La Società Brioni Italia Srl in persona di Alessandro Paparelli;
  - Le Organizzazioni sindacali nazionali nelle persone di Luca De Zolt per la FILCAMS CGIL, Marco Demurtas per la FISASCAT CISL, Emilio Fagnoli per UILTuCS UIL, anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti;
- (di seguito congiuntamente le "Parti")

premesso che

- in attuazione di quanto contemplato all'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, all'esito della procedura sindacale conclusasi con accordo in data 03 aprile 2020, la Società ha presentato, per le ragioni specificate in detta procedura, domanda per la concessione dell'Assegno Ordinario con causale "Emergenza Covid-19", per la durata di nove settimane, nel periodo dal 9 marzo 2020 ad agosto 2020, già interamente fruita;
- in data 01 giugno 2020, la Società ha dato avvio alla procedura di informazione consultazione sindacale conclusasi positivamente con apposito accordo sindacale dell'11 giugno 2020 per poter usufruire per un ulteriore periodo di cinque settimane all'assegno ordinario con causale "Emergenza Covid-19" - di cui all'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come previsto dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - decorrenti dal 21 maggio 2020 al 07 luglio 2020 e già interamente fruita;
- L'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n.52 ha previsto per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane dell'Assegno Ordinario con causale "Emergenza Covid-19 - di cui all'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020;
- La Società si trova nelle condizioni di aver interamente fruito del periodo di quattordici settimane di accesso all'assegno ordinario, con causale "Emergenza Covid -19, decorrenti dal 9 marzo 2020 al 07 luglio 2020;

- in ragione del protrarsi degli effetti del fenomeno epidemiologico COVID-19, delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte, della applicazione dei Protocolli anti-contagio, e della conseguente perdurante contrazione delle attività di vendita dei prodotti a marchio Brioni, la Società ha provveduto con comunicazione del 09 luglio 2020 da intendersi a tutti gli effetti parte integrante del presente Verbale, a dare avvio alla procedura di consultazione sindacale in via telematica per poter accedere per un periodo di ulteriori quattro settimane all'Assegno Ordinario con causale "Emergenza Covid-19"- in relazione a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 e art. 7 DM 94343/16 ed in attuazione di quanto contemplato all'art. 19 DL nr. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall' art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - antecedentemente al 1° settembre 2020, così come contemplato dall'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n.52;

tutto ciò premesso, le Parti hanno provveduto all'esame congiunto convenendo quanto segue:

1. Le Parti, a fronte della riduzione dell'attività lavorativa, così come esposto in premessa e specificato nella comunicazione di apertura della presente procedura, ritengono necessario e imprescindibile presentare domanda di accesso all'Assegno Ordinario con causale "Emergenza COVID-19", con decorrenza dal 08 luglio 2020 sino al 31 ottobre 2020, per un periodo di ulteriori 4 (quattro) settimane aggiuntive alle 14 (quattordici) settimane, già fruite;
2. La riduzione complessiva media sarà tendenzialmente sino al 60% - con possibile sospensione a "zero ore" in caso di nuovi provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività che venissero disposti dalle Autorità, a livello nazionale o regionale/territoriale - e interesserà un numero di dipendenti, già in forza alla data del 25 marzo 2020, pari a 36 (quadri, impiegati, operai) su un organico complessivo pari a 36 unità (quadri, impiegati, operai), così distribuiti
  - **sede di Via Gesù 2/A, Milano** pari a 17 (quadri, impiegati, operai) su un organico complessivo pari a 17 unità (quadri, impiegati, operai);
  - **sede di Via dei Condotti 21/A, Roma** pari a 11 (impiegati, operai) su un organico complessivo pari a 11 unità (impiegati, operai);
  - **sede di Via della Moda 1, Serravalle Scrivia (AL)** pari a 8 (impiegati) su un organico complessivo pari a 8 unità (impiegati);
3. La Società anticiperà mensilmente ai dipendenti interessati quanto dovuto a titolo di Assegno Ordinario ex art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;


4. Con quanto sopra, le Parti dichiarano di aver formalmente e sostanzialmente esperita, in modalità telematica, la procedura sindacale prevista dell'articolo 19, 2° comma, del DL nr. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall' art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
5. Il presente Verbale di Accordo viene inoltrato via e-mail alle Parti per la relativa sottoscrizione.
6. Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita PEC con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto


Per la Società



per la FILCAMS CGIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti



per la FISASCAT CISL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti



per la UILTuCS UIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali e delle RSU/RSA, ove presenti

